



COMUNE DI CARPI

Provincia di Modena

Settore S4 - Pianificazione e sostenibilità urbana, Edilizia Privata

CONTRATTO D'APPALTO N° 1/2023 - PROGETTO 75/22 - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ALLA DIREZIONE LAVORI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO - CUP: C94E21000160001 - CUI: S00184280360202200060 - CIG: 9516042647 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 10 (dieci) del mese di maggio, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti più avanti indicate:

1) Dott. urb. PAVIGNANI RENZO, nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Carpi di Corso A. Pio n.91, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto e

nell'interesse del **COMUNE DI CARPI**, Codice fiscale n. 00184280360, di seguito nel presente atto denominato per brevità "**Stazione Appaltante**", che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore S4, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48, comma 3 dello Statuto Comunale;

2) per lo **STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI**, con sede legale in Modena, Via Ciro Menotti n. 43, Partita IVA 02507130363, l'Ing. Ferrini Fabio, nato a Modena il giorno 08/03/1969, codice fiscale _____, in qualità di titolare dello studio professionale e, come tale, munito dei necessari poteri, di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E IL SOGGETTO BENEFICIARIO (COMUNE DI CARPI)" è stato approvato l'atto d'obbligo da sottoscrivere tra Comune di Carpi e Ministero dell'Interno;

- con determinazione dirigenziale n. 1075 del 23/12/2022 a firma del Dirigente del Settore S4 del Comune di Carpi, veniva affidato il "servizio di architettura e ingegneria inerente alla progettazione definitiva-esecutiva, il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori” allo **STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI**, con sede legale in Modena, Via Ciro Menotti n. 43, Partita IVA 02507130363, per un importo di Euro 101.684,69 + cassa al 4% pari ad Euro 4.067,39 + IVA di legge al 22% pari ad Euro 23.265,46, **per un importo totale di Euro 129.017,54;**

- venivano espletate le formalità relative alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

- è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l’attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore con conseguente verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- in sede di offerta, l’aggiudicatario ha presentato la dichiarazione di identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito di specifico Verbale P.G. 10271 del 13/02/2023, si è proceduto in via d’urgenza ed in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, alla consegna del servizio in oggetto all’operatore economico aggiudicatario

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. NORME REGOLATRICI E ALLEGATI CONTRATTUALI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati, i seguenti documenti firmati dall'operatore per accettazione delle condizioni ivi previste in sede di procedura di affidamento:

a) Disciplinare d'Appalto, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico;

b) Offerta economica

entrambi ricevuti sul Portale AcquistiInRetePA (MePa) nella trattativa n. 3325014

Richiamati:

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone

(traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (fin da ora denominato per brevità "**Codice**"), alle Linee guida ANAC e al Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge in materia, oltre alle specifiche normative e linee guida emanate in relazione al Piano di Ripresa e Resilienza.

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Carpi conferisce allo STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI che, come sopra costituito, accetta l'appalto relativo al servizio di architettura e ingegneria inerente alla progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per il progetto n. 75/22 – "RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONE FERROVIARIA" – CIG **9516042647**.

Con la presente stipula, l'Appaltatore si obbliga nei confronti della Stazione Appaltante ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare d'Incarico ed in conformità all'Offerta economica presentata.

Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto è stato consegnato e iniziato prima della stipula medesima, e precisamente il giorno 11 febbraio 2023, per i motivi descritti nel verbale di consegna in via d'urgenza P.G. 10271 del 13/02/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del Disciplinare d'Incarico,

il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato come segue:

- il progetto definitivo-esecutivo e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere ultimato entro giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;

- per la Direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'intera durata dei lavori sarà definita, nei termini e nei modi, dal contratto d'appalto sottoscritto con la ditta appaltatrice dei lavori.

I sopradetti termini potranno essere sospesi per eventuali approfondimenti che l'Amministrazione intenda svolgere, o in caso risultasse necessario provvedere alla presentazione di ulteriori approfondimenti presso altri Enti per la loro approvazione. I tempi di svolgimento delle prestazioni non tengono conto dei tempi autorizzativi. Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso;

- Il RUP ha facoltà di contestare per iscritto l'eventuale inidoneità degli elaborati;

Nel caso in cui il progetto redatto dall'Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Comune potrà risolvere il contratto in danno all'Affidatario.

Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari a complessivi **Euro 129.017,54** (centoventinovemila diciassette/54), comprensivo di importo netto pari ad

Euro 101.684,69, di oneri previdenziali al 4% pari ad Euro 4.067,39 e di I.V.A. al 22% pari ad Euro 23.265,46.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi.

L'Appaltatore non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per il servizio in oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito e con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Appaltatore si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa, ad eccezione di quanto di seguito precisato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016 e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lett.a), nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.a) del d.l. n. 04 del 27/01/2022, convertito in legge n.25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base del D.M. 17.06.2016 il cui compenso è commisurato all'importo dei lavori a base di gara il cui progetto è rivolto. In subordine trova applicazione l'art. 6 del D.M. 17.06.2016 le cui prestazioni aggiuntive sono da calcolare in funzione del tempo impiegato e dell'importanza delle prestazioni, che devono essere documentate in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico. La modifica del contratto non può superare i limiti di cui al c.7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione del servizio secondo regola d'arte e con la massima diligenza.

Per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla documentazione di progetto.

Con la stipula del presente contratto l'operatore economico affidatario dichiara inoltre di assumersi tutti gli obblighi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nello specifico a quanto previsto nella circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc...).

ART. 6. OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente intervento, in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR. L'operatore economico è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni

correttive che assicurino l'effettività realizzabilità dei target e milestones suddetti.

L'operatore economico assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di Carpi la prova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto.

L'operatore economico provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 e dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.

L'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.

Le milestone e target associate al presente intervento sono:

- Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
- Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e

degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;

- Q3 2023, M-ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;

Il target da raggiungere con il presente intervento come da atto d'obbligo sottoscritto fra il Comune di Carpi – soggetto attuatore – ed il Ministero dell'Interno – ente finanziatore – e' di mq 1.000 da rigenerarsi.

Il mancato rispetto dei termini indicati dall'articolo 3 del presente contratto comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui all'art. 10 del presente contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l'applicazione della penale di cui all'art. 10 del presente contratto e costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'affidatario dovrà inoltre:

- inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui all'art.8 del presente contratto), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente contratto;

- consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento dell'appalto in oggetto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 7. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei criteri di cui al Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed alle schede di riferimento elaborate in relazione alla Misura su cui è finanziato l'intervento di cui al presente contratto.

La progettazione dovrà rispettare, per ciascun livello, i sei criteri del DNSH per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, "senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali" definiti nel Regolamento (UE)2020/852, così come declinati all'art.9:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
4. Transazione verso l'economica circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi

L'appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi suddetti, in occasione della presentazione dello Stato di Avanzamento, dovrà produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate relativamente alle prestazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione del servizio al fine di adempiere ai vincoli DNSH e un'attestazione/autodichiarazione sulla conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà alle verifiche in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto realizzatore in sede di acquisizione degli Stati di Avanzamento e propedeuticamente al pagamento delle somme.

ART. 8. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN MATERIA CONTABILE

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Carpi conformemente a quanto

previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi di Rigenerazione Urbana (M5C2 inv. 2.1) per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**ART. 9. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA
COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi di Rigenerazione Urbana (M5C2 inv. 2.1) con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Comune di Carpi (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

**Art. 10. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E PREMI DI
ACCELERAZIONE**

a) Premio di accelerazione

Qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto ai termini previsti dal presente Contratto è riconosciuto a favore dell'operatore economico aggiudicatario, un premio di accelerazione, pari all'**1 (uno)** per

mille del relativo corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di anticipo e sulla base dei seguenti presupposti:

- esecuzione dell'incarico conforme alle obbligazioni assunte,
- ultimazione dell'incarico in anticipo rispetto al termine previsto,
- approvazione del certificato di verifica di conformità.

Il premio accelerazione si applica solo con riferimento al termine di consegna del progetto definitivo-esecutivo e per anticipi superiori a 15 giorni. Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili, è subordinato all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni qualitative e quantitative previste dal presente contratto d'appalto e verrà contabilizzato in aggiunta rispetto alle somme dovute in corrispondenza del primo Stato di Avanzamento dei Lavori.

L'importo complessivo del premio non può superare il **10 (dieci)** per cento dell'importo contrattuale.

b) Penale per il ritardo sulla consegna del progetto definitivo-esecutivo

La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, relativamente al termine di consegna del progetto definitivo-esecutivo, si applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo contrattuale, sino al limite del 20%, da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al

Responsabile unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi sull'andamento dell'incarico rispetto ai termini previsti dal presente disciplinare. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Responsabile del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore al 20% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

La penale per il ritardo verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016) ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'operatore economico rispetto al termine finale di consegna del progetto definitivo- esecutivo e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per ottemperare.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'operatore economico, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'operatore economico. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi di nessun tipo.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.

c) Penale in caso di ritardo sulle clausole di occupazione previste dal PNRR art. 47 L.108/2021

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera del **1 (uno)** per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del disciplinare d'incarico;

Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

d) Penali per inadempimento

La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5 (cinque) per cento ed il 15 (quindici) per cento

dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento medesimo.

In particolare:

- la mancata presentazione della relazione di genere di cui all'art. 6 comma 2 del disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale;

- la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 6 comma 3 del disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale;

- il mancato rispetto degli obblighi assunzionali di cui all'art. 6 comma 4 del disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 15 (quindici) per cento dell'ammontare netto contrattuale;

- il mancato rispetto degli obblighi del DNSH sia in fase di progettazione che di esecuzione, comporta una penale pari al 15 (quindici) per cento dell'ammontare netto contrattuale; le penali relative al non rispetto del DNSH durante la fase di esecuzione dei lavori, non verranno applicate nel caso si accerti la responsabilità in capo alla sola impresa esecutrice e non dipenda dalla direzione lavori.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20 (venti) per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso le penali di cui alle lettere b), c) e d) complessivamente considerate non possono superare il 20 (venti) per cento dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Art. 11. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del Disciplinare di Incarico, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

**Art. 12. SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA
LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs 50/2016 si specifica che la persona incaricata dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabile delle stesse è l'Ing. Ferrini Fabio, nato a _____ il giorno _____, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena n. 1696 del 21/01/1997 - Persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

L'incarico dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Gruppo di Lavoro dei Professionisti e il Comune di Carpi e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli Uffici del Comune, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui al Disciplinare di Incarico.

ART. 12.1 COLLABORATORI

Il professionista, nell'espletamento del servizio in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri soggetti, tecnici di fiducia, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Il professionista incaricato del servizio, qualora non in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione di soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica dovrà avvalersi di un progettista o un esperto esterno che dovrà dimostrare di aver condotto negli ultimi 5 anni incarichi relativi alle analisi del rischio climatico. I tecnici di fiducia incaricati collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità alle normative e prescrizioni vigenti. Essi rispondono della loro attività direttamente al Professionista incaricato, il quale provvederà al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per il Comune. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi previsti dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè in caso di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con

esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, così come previsto dall'art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi in cui possa avvalersi del subappalto, il tecnico incaricato è tenuto a richiedere **obbligatoriamente** all'Amministrazione espressa autorizzazione, indicando contestualmente i soggetti di cui intende avvalersi per l'esecuzione dello stesso, i quali potranno figurare come firmatari degli atti, per le specifiche qualifiche e competenze.

Si precisa che la mancata dichiarazione in sede di gara delle prestazioni da subappaltare comporterà necessariamente l'impossibilità di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Carpi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'eventuale affidamento in Subappalto di parte delle opere oggetto del contratto è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice e nel Disciplinare d'Appalto.

L'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati

subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui all'art. 18 commi 2 e 3 del disciplinare), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al Disciplinare d'Incarico.

ART. 14. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente, *anche in caso di contratti con subappaltatori*, quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010, l'Appaltatore ha dichiarato:

- di aver accesso al seguente conto corrente bancario dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di conto già operativo, con questi estremi:

e che le generalità della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti:

- FERRINI FABIO -

- che si obbliga:

- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi in fase contrattuale, prima della fatturazione;

- **a fatturare alla Stazione Appaltante indicando esclusivamente il**

conto corrente dedicato comunicato in fase contrattuale;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante (art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010).

ART. 15. GARANZIE

Le parti danno atto che l'Appaltatore, ha presentato apposita polizza assicurativa emessa in data 05/11/2022, agli atti del Settore competente, a garanzia della responsabilità civile professionale come previsto all'art. 17 del Disciplinare d'Incarico.

2.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 21/03/2023, per l'importo di euro 10.168,47.

Art. 16. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L'aggiudicatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'aggiudicatario anche in maniera prevalente.

L'aggiudicatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 10, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'aggiudicatario del servizio o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Carpi paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 17. FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura elettronica dovrà essere emessa dall'Appaltatore a conclusione del servizio in oggetto e dovrà essere redatta e trasmessa utilizzando il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it indicizzando la stessa al COMUNE DI CARPI – C.so A. Pio n. 91 41012 Carpi (MO).

Le fatture verranno accettate dalla Stazione Appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Codice.

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013 il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche,

identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), da indicare nella fattura unitamente ai dati sotto riportati:

- Denominazione Ente: **COMUNE DI CARPI**
- Codice Fiscale Ente: **00184280360**
- Codice Univoco Ufficio: **Q46PVQ**
- Codice Identificativo di Gara (CIG): **9516042647**
- Codice Unico di Progetto (CUP): **C94E21000160001**

L'Appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica indicando sia l'imponibile che l'IVA.

L'aggiudicatario provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.

Le fatture emesse dall'appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- 1) CUP;
- 2) CIG;
- 3) C/C dedicato;
- 4) Numero IMPEGNO – per il presente contratto **impegno n. 277/2023**
- 5) Indicazione del progetto identificato con:
 - PNRR
 - Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP)
 - Missione
 - Componente

- Investimento / Iniziativa

Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al
PNRR: **Q46PVQ**.

Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette.

Art. 18. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte del RUP e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell’Affidatario.

Il compenso previsto per le attività oggetto dell’incarico è stato considerato al netto dell’IVA da prevedersi nei termini di legge.

L’ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto, include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.

L’onorario sarà corrisposto al professionista come segue:

a) progettazione definitiva/esecutiva:

- 100% dell’importo della progettazione in un unico livello definitivo/esecutivo all’approvazione del progetto esecutivo;

- (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la documentazione di cui all’art. 6 del Disciplinare):

✓ 90% dell’importo della progettazione esecutiva all’ approvazione del progetto esecutivo;

✓ il restante 10% del compenso totale da svincolare con la presentazione della documentazione di cui all’art. 6 del Disciplinare;

b) per la fase di esecuzione dei lavori:

- l'importo dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione), da svincolarsi in percentuale al valore degli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% del compenso totale;

- il restante 10% del compenso totale da svincolare con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione (o certificato di collaudo);

- (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la documentazione di cui all'art. 6 del Disciplinare):

✓ l'importo dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione), da svincolarsi in percentuale al valore degli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 80% del compenso totale;

✓ il 10% del compenso totale da svincolare con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione (o certificato di collaudo);

✓ il restante 10% del compenso totale da svincolare con la presentazione della documentazione di cui all'art. 6 del Disciplinare.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo complessivo del servizio sulle prestazioni effettivamente eseguite.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista, per eventuali prestazioni non espletate, nel caso in cui le prestazioni, per qualsiasi motivo

non siano comunque iniziate.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione, con esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 19. FACOLTA' DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore anche di uno solo dei patti contenuti nel presente atto e nel disciplinare d'appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risoluzione contrattuale.

L'eventuale risoluzione è disciplinata dall'art. 108 del Codice.

Il Comune di Carpi potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Il Comune di Carpi potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento del Comune di Carpi (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014), per quanto compatibili, Codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consultabili nella home page del sito del Comune di Carpi, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento* del Comune di Carpi e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla

risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

a) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 13;

b) quando l'aggiudicatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'aggiudicatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;

c) quando l'aggiudicatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell'aggiudicatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

d) quando l'aggiudicatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto in caso di verifica negativa;

e) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D.Lgs 50/2016;

f) in caso di inosservanza nell'espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;

g) in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione del servizio indicati

all'art. 3 del presente contratto al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR;

h) nel caso in cui l'appaltatore ometta di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettività realizzabilità dei target e milestones suddetti;

i) nel caso in cui l'appaltatore non assicuri la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di Carpi la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

l) nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30;

m) quando l'appaltatore non rispetti gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento;

n) quando l'appaltatore non rispetti gli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di

cui all'art. 7 del presente contratto in termini utili per l'emissione degli Stati di Avanzamento come da cronoprogramma, qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'aggiudicatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Art. 20. RECESSO O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

L'Amministrazione, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile nonché dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Al tecnico incaricato sarà in tal caso dovuto un compenso proporzionale alla prestazione già eseguita, previa consegna all'Amministrazione della relativa documentazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per la quota di prestazione non ancora effettuata. Il tecnico incaricato potrà avvalersi, a sua volta, della facoltà di recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al

risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione. L'Amministrazione ha altresì la facoltà di sospendere l'incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata al tecnico incaricato; in tal caso, il tecnico incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per la prestazione eseguita fino alla data della sospensione, se svolta in conformità al presente capitolato e tecnicamente corretta. Qualora l'Amministrazione intenda dare corso al completamento dell'incarico, sia in caso di recesso che di sospensione, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell'incarico. Nel caso di mancata prosecuzione dell'incarico al tecnico incaricato non spetterà alcun indennizzo o compensazione.

Art. 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente disciplinare e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento riconosciuti dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario si obbliga a

curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016. 3. L'informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente.

**Art. 23. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER
L'UTILIZZO DEI LOGHI DEL PNRR**

I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto.

**Art. 24. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE
CONTRATTUALI**

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii., nella firma digitale resa dalle parti contraenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario, con la sola esclusione dell'IVA, che sarà a carico della stazione appaltante. Per il presente atto l'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai

sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta della medesima Agenzia n. 35 del 12.10.2018, nonché dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A), al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422 repertorio III del 25.10.2022 dell'Agenzia dell'Entrate di Carpi.

ART. 25. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7 marzo 2018, al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021, al d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 dell'11 agosto 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'AGGIUDICATARIO

STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI

IL TITOLARE

ING. FABIO FERRINI

F.to digitalmente

p. IL COMUNE DI CARPI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S4

Pianificazione e sostenibilità urbana – Edilizia privata

DOTT. URB. PAVIGNANI RENZO

F.to digitalmente